REGOLAMENTO (CE) N. 2333/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2051/96 che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 [2], in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione [3] stabilisce alcune modalità di applicazione per le esportazioni di carni bovine in Canada, in particolare la gestione trimestrale dei titoli; che, tenendo conto delle norme adottate dal Canada per l'attuazione del contingente tariffario di carni bovine nel quadro dell'OMC, è opportuno modificare alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2051/96 e (CE) n. 1445/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità di applicazione relative all'esportazione in Canada di 5 000 tonnellate, per anno civile, di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.»

Articolo 2

L'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di titolo possono essere presentate esclusivamente nei primi 5 giorni di ogni mese.»

2) Al paragrafo 8, ultima frase, il termine «trimestre» è sostituito dal termine «mese».

3) Il testo del paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. I titoli sono rilasciati al più tardi il ventunesimo giorno di ogni mese.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
[3] GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.
[4] GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.